

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## L'analogia inapplicabile se non sussiste un vuoto normativo da colmare

*In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, la disposizione sulla misura massima dell'indennizzo, di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 3, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, ed operante per i ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, non può essere applicata, in via di analogia, ad una domanda presentata anteriormente a tale data, non essendo consentito il ricorso ad essa, agli effetti dell'art. 12 preleggi, comma 2, ove non sussista il presupposto del vuoto normativo da colmare.*

**Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 2.7.2019, n. 17716**

...omissis....

che:

- il primo motivo (proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, col quale si deducono plurime violazioni di legge e violazione del giudicato interno, per avere il giudice di rinvio quantificato in anni 9 e mesi 6 la durata del giudizio presupposto eccedente quella ragionevole, senza tener conto del vincolo di giudicato discendente dal primo decreto che, con statuizione non impugnata, aveva quantificato tale durata in 11 anni) è infondato, non potendo nella specie configurarsi il giudicato preteso dai ricorrenti, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi - il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza "fatto, norma ed effetto", suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicchè l'appello motivato anche con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella sequenza riapre la cognizione sull'intera statuizione (Cass., Sez. 6 - 3, n. 12202 del 16/05/2017; Sez. 6 - L, n. 24783 del 08/10/2018);

- il secondo motivo (proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, col quale si deduce il vizio della motivazione del provvedimento impugnato e l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di rinvio nella determinazione del periodo temporale per il quale riconoscere l'indennizzo) è inammissibile, sia perchè il vizio di motivazione non è più denunciabile ai sensi del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5 (come sostituito dalla novella del 2012), sia perchè la censura si risolve in una critica di merito all'accertamento del fatto e nella sollecitazione di un diverso apprezzamento;

- con il terzo motivo (proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3) si deduce che il giudice di rinvio avrebbe, da un lato, violato il vincolo del giudicato (determinando l'indennizzo secondo un criterio diverso da quello adottato nel primo decreto con statuizione non impugnata) e, dall'altro, avrebbe erroneamente applicato il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), che nella specie non sarebbe applicabile *ratione temporis* per essere stata la domanda di equa riparazione proposta prima della sua entrata in vigore;

- il primo profilo del terzo motivo è privo di fondamento per le ragioni sopra esposte in occasione dell'esame del primo motivo;

- è fondato, invece, il secondo profilo del motivo in esame, in quanto, poichè la L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3 è stato introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) e poichè l'art. 55, comma 2 stabilisce che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", la Corte territoriale non avrebbe potuto applicare il detto art. 2-bis alla controversia in esame, introdotta con domanda di equa riparazione depositata il 29/6/2012;

- sul punto va peraltro ricordato che, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, la disposizione sulla misura massima dell'indennizzo, di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 3, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, ed operante per i ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, non può essere applicata, in via di analogia, ad una domanda presentata anteriormente a tale data, non essendo consentito il ricorso ad essa, agli effetti dell'art. 12 preleggi, comma 2, ove non sussista il presupposto del vuoto normativo da colmare (Cass., Sez. 6 - 2, n. 10054 del 15/05/2015);

- il decreto impugnato va pertanto cassato con riferimento all'erronea applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3 con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Salerno;

- gli altri motivi rimangono assorbiti;

- il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo per quanto di ragione, rigetta il primo e il secondo; dichiara assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Salerno.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com